



Comune di Canneto Pavese

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.16

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-2025 E DETERMINAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI QUALITÀ CONTRATTUALE E TECNICA.

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **undici** e minuti **trentasei** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Panizzari Francesca - Sindaco	Sì
2. Beria Paolo - Consigliere	Sì
3. Calvi Andrea - Consigliere	No
4. Compagnoni Mauro - Consigliere	Sì
5. Fiamberti Alessandro - Consigliere	No
6. Filippo Manuela - Consigliere	Sì
7. Gastaldi Luisella - Consigliere	Sì
8. Gorini Alice - Consigliere	Sì
9. Pelide Simone - Consigliere	Sì
10. Rapalli Maria Angela - Consigliere	Sì
11. Vercesi Alberto - Vice Sindaco	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dr. MUTTARINI GIAN LUCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **PANIZZARI FRANCESCA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-2025 E DETERMINAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI QUALITÀ CONTRATTUALE E TECNICA.

Sentita una breve relazione della Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione – Responsabile anche del Servizio dei singoli Comuni che la compongono.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare le delibere:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158 del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238 del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493 del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138 del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)

- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 2 del 04/11/2021 recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
 - n. 15 del 18/01/2022 con cui è adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l’introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

CONSIDERATO che il Piano Economico-Finanziario copre un arco temporale quadriennale teso valorizzare la programmazione di carattere economico-finanziario, ciò al fine di valutare compiutamente le misure adottate per il superamento delle criticità emerse in determinati periodi, nonché di promuovere un allineamento virtuoso, nel medio periodo, dei cicli economico-finanziari con le programmazioni di competenza regionale per la gestione dei flussi e lo sviluppo delle infrastrutture ambientali;

CONSIDERATO, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”;
- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

VISTI

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 con cui si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;
- il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” convertito definitivamente nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 con cui è stata disposta la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 e che lo stesso decreto prevede che a decorrere dal 2022, i Comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

DATO ATTO che:

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che con deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/r/rif l'Autorità dispone che il piano economico finanziario soggetto ad aggiornamento è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO:

- del Piano Economico Finanziario "grezzo" trasmesso dalla Società Broni Stradella Pubblica Srl, soggetto Gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in data 21/12/2021;
- del Piano Economico Finanziario "grezzo" predisposto dal Comune come Gestore del servizio "gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti";
- della circostanza che ciascun Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

RIBADITO:

- che il Comune, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte del gestore il PEF "grezzo" ai sensi dell'art 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF;
- che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2022-2025 dell'ambito Comune;

PRESO ATTO dell'avvenuta validazione del Pef finale posta in essere dal dott. Matteo Bongiolatti, Revisore dei Conti;

EVIDENZIATO che il costo medio unitario derivante dalle entrate tariffarie determinate sulla base del metodo MTR risulta essere inferiore rispetto all'importo del fabbisogno standard determinato secondo i criteri definiti dalla normativa di riferimento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;
RITENUTO a tal fine di optare per il 3° schema regolatorio finalizzato ad assicurare un livello qualitativo intermedio agli utenti;

RILEVATO che risulta rispettato per ogni annualità considerata il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 della deliberazione recante *"La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni. Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2:*

- a) del tasso di inflazione programmata;*
- b) del miglioramento della produttività;*
- c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;*
- d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici";*

RITENUTO di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 del Comune elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 che prevede in particolare, per l'anno 2022, un importo di € 210.459, di cui € 178.414 per costi variabili ed € 32.045 per costi fissi;

DATTO ATTO che le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 ammontano a € 946 e quindi l'importo sulla base del quale saranno costruite le tariffe è pari a € 209.512;

DATO ATTO che a seguito della deliberazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva;

PRESO ATTO dei pareri in merito formulati dai responsabili del Servizio Territorio e Servizio Tributi e dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF;
- di dare atto che il valore del PEF 2022-2025 rispetta, per tutti gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021;
- di dare atto che il Piano Economico Finanziario è composto dai relativi allegati, nello specifico di seguito indicati:

1. Piano Economico Finanziario consolidato "Pef Finale" risultato del consolidamento del Pef del Gestore e del Pef del Comune;
 2. dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte da ciascun legale rappresentante dei soggetti competenti alla redazione del Piano (Broni Stradella Pubblica Srl e Comune), attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 3. relazione del gestore Broni Stradella Pubblica Srl che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 4. relazione del Comune in qualità di gestore e in qualità di Ente Territorialmente Competente;
 5. provvedimento di validazione;
- di disporre ai sensi dell'art. 3 del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani l'adesione al 3° schema regolatorio finalizzato ad assicurare agli utenti un livello qualitativo intermedio e, quindi, di adottare per quanto di competenza del Comune tutti gli strumenti e gli atti per rendere effettiva questa opzione;
 - di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione dando atto che fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti, ossia dal Comune in qualità di Etc;
 - di dare atto che il PEF verrà aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
PANIZZARI FRANCESCA

Il Segretario Comunale
Dr. MUTTARINI GIAN LUCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 145 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Canneto Pavese, lì 14/05/2022

Il Responsabile del Servizio
Colombi Sandra

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 30-apr-2022

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
Dr. MUTTARINI GIAN LUCA